



Cooperative ortofrutticole del Trentino - operai

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per gli operai con contratto a tempo indeterminato							
19/04/2000 ¹	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per gli operai con contratto a tempo determinato							
01/01/2004	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per gli operai con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	30/06/2007	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per gli operai con contratto a tempo determinato							
01/01/2007	30/06/2007	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti gli operai							
01/07/2007	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
19/04/2000 ¹	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 31/01/2000 CCPL 26/05/2003
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonte istitutiva, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 19/04/2000¹ possono aderire al Fondo gli operai con contratto a tempo indeterminato, che compongano il cosiddetto "Gruppo Storico" delle Cooperative ortofruttricole trentine. Si definisce personale appartenente al cosiddetto "Gruppo Storico" quello che ha effettivamente svolto almeno cinque stagioni di commercializzazione, anche non consecutive nel comparto ortofruttricolo della Provincia di Trento.

Dal 01/01/2004 possono aderire al Fondo anche gli operai con contratto a tempo determinato, che compongano il cosiddetto "Gruppo Storico" delle Cooperative ortofruttricole trentine.

Dal 01/07/2007 possono aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a 4 mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Indice:

gg/mm/aaaa
26/05/2003
31/01/2000
14/01/2000

gg/mm/aaaa

Art. 29 Previdenza Integrativa

A decorrere dall'effettiva operatività del Fondo Pensione regionale (Laborsfonds), è prevista l'istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato componente il cosiddetto "Gruppo Storico" delle Cooperative ortofrutticole trentine.

Ai fini della disciplina di cui al presente articolo si definisce personale stagionale appartenente al cosiddetto "Gruppo Storico" quello che ha effettivamente svolto almeno cinque stagioni di commercializzazione, anche non consecutive nel comparto ortofrutticolo della Provincia di Trento.

La partecipazione al Fondo sarà alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;
- 1% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi nella misura complessiva a suo carico del 2% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento.
- Quota del T.F.R. pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.. stesso nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del 28.04.1993, con riferimento agli operai a tempo indeterminato. Per gli operai a tempo determinato la predetta quota è pari all'1,5% della retribuzione utile per il calcolo del TFR
- Versamento integrale del T.F.R. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati successivamente al 28.04.1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità previste per Laborsfonds.

I lavoratori a tempo determinato di cui sopra possono aderire al Fondo Pensione Regionale "Laborfonds" a decorrere dall'1.1.2004.

26/05/2003

Estratto dal:

Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di primo ed unico livello) per il personale operaio dipendente dalle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento.

Previdenza Integrativa

A decorrere dall'effettiva operatività del Fondo Pensione regionale (Laborsfonds), è prevista l'istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato componente il cosiddetto "Gruppo Storico" delle Cooperative ortofrutticole trentine.

Ai fini della disciplina di cui al presente articolo si definisce personale stagionale appartenente al cosiddetto "Gruppo Storico" quello che ha effettivamente svolto almeno cinque stagioni di commercializzazione, anche non consecutive nel comparto ortofrutticolo della Provincia di Trento.

La partecipazione al Fondo sarà alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;
- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi nella misura complessiva a suo carico del

2 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento.

– Quota del T.F.R. pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.. stesso nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del 28.04.1993, con riferimento agli operai a tempo indeterminato. Per gli operai a tempo determinato la predetta quota è pari al 20% del TFR stesso.

– Versamento integrale del T.F.R. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati successivamente al 28.04.1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità previste per Laborsfonds.

I lavoratori a tempo determinato di cui sopra possono aderire al Fondo Pensione Regionale "Laborfonds" a decorrere dall'1.1.2004.

Decorrenza e durata.

Il presente Contratto ha decorrenza, salvo quanto previsto sopra espressamente per specifici istituti, quadriennale per la parte normativa (1.1.2003 – 31.12.2006) e biennale per la parte economica riferita ad inflazione (primo biennio: 1.1.2003 – 31.12.2004; secondo biennio: 1.1.2005 – 31.12.2006).

31/01/2000

Il giorno 31 gennaio 2000,

- la FEDERAZIONE TRENINA DELLE COOPERATIVE rappresentata dalla delegazione sindacale dei Presidenti: Villotti Ermanno, Consigliere della citata Federazione delegato alle relazioni sindacali, Conci Guido per il C.O.V.A.L. Mezzocorona, Devigili Livio per la S.O.R. Mezzolombardo, Franzoi Ermanno pr il C.O.L. Sporminre, Magnani Ennio per la C.O.CE.A. di Taio, Oss Federico per l'A.P.A S. Orsola, Paterno Remo per il Consorzio ortofrutticolo Bassa Valsugana, Weber Romano per il C.O.B.A. di Denno, assistiti da Santoni Bernardino e Pettinella Paolo pr l'Ufficio sindacale e del lavoro della Federazione e dai direttori Bergamo Fausto del Consorzio Melinda e Paternoster Roberto del C.O.V.A.L. di Mezzocorona per conto del Conzorzio La Trentina,

e

-la F.I.S.B.A. - C.I.S.L. rappresentata da Faes Tiziano e Bastaini Fulvio, nonché dai delegati sindacali dei lavoratori signori Amato Giampaolo, Devigili Anna, Endrizzi Daniela e Rossi Elena;

- la F.L.A.I. - C.G.I.L. rappresentata da Cerutti Mario, nonché dai delegati sindacali dei lavoratori signori menapace Orietta, Paternoster Ivan, Pilati Viola, Tesori Tiziana;

visti:

- il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale operaio dipendente dalle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento, stipulato nella versione in testo unico il giorno 2 marzo 1994, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 per la parte retributiva e dal 27 gennaio per la parte e con scadenza al 31 dicembre 1996;

- il verbale d'accordo per il rinnovo del medesimo contratto del 15 aprile 1997;

- la comunicazione di disdetta del medesimo contratto datata 25 ottobre 1996 e unitariamente trasmessa dalle suindicate Organizzazioni Sindacali alla Federazione in data 28 ottobre 1996;

- l'ipotesi di accordo del 14 gennaio 2000;

- considerata l'approvazione della suindicata ipotesi da parte delle assemblee dei lavoratori, tra le parti di comune accordo si conviene e si stipula il seguente:

Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale operaio dipendente dalle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento.

14/01/2000

Previdenza Integrativa

A decorrere dall'effettiva operatività del Fondo Pensione regionale (Laborsfonds), è prevista l'istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a tempo indeterminato delle Cooperative ortofrutticole trentine.

Ai fini della disciplina di cui al presente articolo si definisce personale stagionale appartenente al cosiddetto "Gruppo Storico" quello che ha effettivamente svolto almeno cinque stagioni di commercializzazione, anche non consecutive nel comparto ortofrutticolo della Provincia di Trento.

La partecipazione al Fondo sarà alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;

- 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi a suo carico del 2 % della retribuzione utile

per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento.

- Quota del T.F.R. pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.. stesso nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del 28.04.1993, con riferimento agli operai a tempo indeterminato.

- Versamento integrale del T.F.R. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati successivamente al 28.04.1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità previste per Laborfonds.
